CAMERA DEI DEPUTATI N. 2399

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati RADI e PICCINELLI

Presentata il 12 ottobre 1973

Inserimento delle cure termali tra le prestazioni obbligatorie degli enti di previdenza ed assistenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ricalca il testo dai proponenti presentato nella passata legislatura, che non fu potuta approvare per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Essa rende obbligatoria l'erogazione delle cure termali agli assistiti dagli enti di previdenza ed assistenza sociale.

Come è noto infatti da diverso tempo la scienza medica ha riconosciuto una rilevante funzione terapeutica delle cure termali, a fini sia curativi sia preventivi e riabilitativi, mentre in contrasto con la scienza medica, le stesse cure termali sono ancora oggi considerate con carattere di secondarietà nell'ambito del sistema della sicurezza sociale, i cui enti continuano a considerare le cure termali come prestazioni integrative o comunque facoltative.

Giova ricordare in merito che lo stesso Ministero della sanità, prendendo in esame una documentata relazione del presidente dell'EAGAT sul termalismo sociale, ebbe a dichiarare: « L'estensione a tutte le categorie di lavoratori delle cure suddette, non v'è dubbio che si pone oggi come problema di sanità pubblica di grande interesse sul piano sociale, non soltanto per le indiscusse possibilità curative e riabilitative che offre oggi la medicina idrologica, ma sovrattutto per le finalità terapeutiche di prevenzione e profilassi per le molte affezioni che potrebbero raggiungersi con una moderna ed efficiente organizzazione scientifica del termalismo ».

Occorre d'altra parte considerare che quanto dispone la presente proposta di legge trova già una sua applicazione piuttosto limitata.

Infatti, allorché l'infermità riscontrata nel lavoratore porta questo in breve tempo ad una invalidità parziale o totale, temporanea o permanente, l'INPS ha l'obbligo di erogare le prestazioni termali appunto per la prevenzione di tale invalidità.

Inoltre è rilevante notare come nei contratti di lavoro si preveda che il periodo curativo riconosciuto come mezzo terapeutico per alcune affezioni che menomano le capacità lavorative, non sia ancora computato nel ciclo annuale delle ferie e ciò nella convinzione che in tal modo il lavoratore possa recuperare al massimo la sua integrità fisica, evitando così, specie in periodo invernale, le lunghe assenze per malattia, che si traducono in perdita di prestazioni e quindi in danno economico per la collettività.

Non va dimenticato poi che l'erogazione obbligatoria delle cure termali costituisce anche un qualificato strumento per la realizza-

zione del disposto costituzionale, il quale tutela la salute non solo come interesse della collettività, ma come diritto dell'individuo.

Nella considerazione poi che il nostro paese ha un grande patrimonio idrologico, è facile prevedere un'offerta di una vasta gamma di prestazioni termali senza eccessivi oneri.

L'articolo 1 prescrive il principio che le cure termali rientrano tra le prestazioni obbligatorie dei vari enti previdenziali, al fine di consentire il pieno e definitivo inserimento delle cure stesse nell'ambito della sicurezza sociale.

L'articolo 2 detta le opportune norme affinché le cure termali siano prescritte sotto rigoroso controllo medico, affinché si proceda « con indicazioni mirate sulle comprovate condizioni cliniche che appaiono terapeuticamente influenzabili da determinati mezzi termali » (Messini).

L'articolo 3 si preoccupa che le cure siano praticate negli stabilimenti termali regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, e pertanto sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'autorità sanitaria. Infatti solo tali stabilimenti possono garantire l'efficacia terapeutica delle materie prime, la professionalità dell'esercizio termale e le sue rigorose condizioni di igiene.

L'articolo 4 pone a carico dell'ente le spese per le cure termali, visita medica e soggiorno.

L'articolo 5 prevede la possibilità che coloro che sono avviati in una stazione termale possano usufruire di una adeguata riduzione sulle tariffe ferroviarie.

L'articolo 6 infine delega il Governo alla emanazione delle necessarie norme per l'attuazione della legge, fissando il termine di sei mesi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'erogazione delle cure termali agli assistiti dagli enti di previdenza ed assistenza sociale è obbligatoria a far tempo dall'emanazione delle norme di cui al successivo articolo 6.

ART. 2.

L'erogazione della cura termale è subordinata alla prescrizione di un medico di fiducia dell'ente competente, nella quale deve essere specificato il tipo di cura termale prescritto e lo stabilimento termale al quale deve essere avviato l'assistito.

ART. 3.

Gli assistiti possono essere avviati negli stabilimenti termali, così come definiti dall'articolo 14, lettera *a*), del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, che siano in possesso di regolare autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

ART. 4.

Per effetto dell'articolo 1 della presente legge, sono a carico dell'ente le spese relative alle cure termali prescritte, alla visita medica nello stabilimento termale ed al soggiorno nella località termale.

Nel caso l'assistito chieda di essere avviato in altra località termale diversa da quella prescritta, e la richiesta sia accolta dal medico di fiducia dell'ente, egli avrà diritto, per quanto concerne le spese di soggiorno, ad un contributo, da determinare con le norme di cui al successivo articolo 6.

ART. 5.

I beneficiari di una cura termale, prescritta ai sensi della presente legge, sono ammessi ad usufruire, previa esibizione di idonea documentazione, della riduzione del cinquanta per cento sulle tariffe ferroviarie, per il viaggio di andata e ritorno dalla località di abituale residenza alla località termale.

ART. 6.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica emanerà le relative norme per la sua attuazione ed esecuzione.